



Città di Jesolo

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'ARMAMENTO DEL
CORPO DI POLIZIA
LOCALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 28.10.2021.

Modificato con delibera C.C. n. 85 del 31.8.2023 e con delibera C.C. 00 del 29.10.2024.

SOMMARIO

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1 Oggetto del Regolamento.....	2
Art. 2 Finalità.....	2
Art. 3 Uso delle armi.	2
TITOLO II. ARMAMENTO.....	3
Art. 4 Tipo di armi in dotazione.	3
Art. 5 Armamento individuale – definizione.....	3
Art. 6 Armamento di reparto – definizione.....	3
Art. 7 Numero delle armi in dotazione.	3
TITOLO III. CARATTERISTICHE DELL’ARMAMENTO.....	4
Art. 8 Armi da fuoco.....	4
Art. 8bis Adozione di armi comuni a impulsi elettrici.	4
Art. 9 Sciabola.	4
TITOLO IV. MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL’ARMA.....	5
Art. 10 Servizi svolti con armi.....	5
Art. 11 Assegnazione dell’arma.	5
Art. 12 Requisiti psico-fisici per l’assegnazione e la revoca dell’arma da fuoco.....	5
Art. 13 Modalità di porto delle armi.	6
Art. 14 Servizi di collegamento e di rappresentanza.	6
Art. 15 Servizi esplicati fuori dall’ambito territoriale per soccorso o in supporto.	6
TITOLO V. TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI.....	7
Art. 16 Prelevamento e versamento delle armi.....	7
Art. 17 Doveri dell’assegnatario.....	7
Art. 18 Custodia delle armi.....	8
Art. 19 Armadi metallici.....	8
Art. 20 Registro carico-scarico delle armi.	8
Art. 21 Registro movimenti armi e munizioni.....	8
Art. 22 Registri manutenzione ed ispezione armi.....	8
Art. 23 Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni.....	9
Art. 24 Sostituzione delle munizioni.	9
Art. 25 Doveri del consegnatario delle armi.....	9
TITOLO VI. ADDESTRAMENTO.....	10
Art. 26 Addestramento all’uso dell’arma da sparo.	10
Art. 27 Porto d’armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno.	10
TITOLO VII. NORME FINALI E TRANSITORIE.....	11
Art. 28 Rinvio integrativo ed entrata in vigore.....	11

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1 Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'armamento del corpo di polizia locale, ai sensi dell'art. 2 del D.M 4 marzo 1987 n. 145, per le finalità indicate nella legge 7 marzo 1986 n. 65.

Art. 2 Finalità.

1. L'armamento in dotazione agli appartenenti del corpo di polizia locale di Jesolo è adeguato e proporzionato alle esigenze della difesa personale degli stessi.

Art. 3 Uso delle armi.

1. Le armi in dotazione possono essere usate nei casi previsti dagli artt. 52 e 53 del vigente codice penale e negli altri casi previsti dalla legislazione vigente.

TITOLO II. ARMAMENTO.

Art. 4 Tipo di armi in dotazione.

1. L'armamento in dotazione al corpo di polizia locale è:
 - individuale;
 - di reparto.

Art. 5 Armamento individuale – definizione.

1. L'armamento individuale è costituito dalle armi assegnate nominativamente agli appartenenti alla polizia locale per tutta la durata del rapporto di servizio. Esso consta in:
 - pistola.

Art. 6 Armamento di reparto – definizione.

1. L'armamento di reparto è costituito dalle armi in carico al reparto addetto o destinato a servizi di guardia d'onore. Esso consta in:
 - arma lunga
 - sciabola
 - arma ad impulsi elettrici.

Art. 7 Numero delle armi in dotazione.

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al corpo viene fissato con provvedimento del Sindaco e comunicato al Prefetto di Venezia.

TITOLO III. CARATTERISTICHE DELL'ARMAMENTO.

Art. 8 Armi da fuoco.

1. L'arma da fuoco individuale in dotazione agli appartenenti al corpo di polizia locale di Jesolo in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, è una pistola semi automatica calibro 9 x 21 scelta tra quelle già iscritte nel catalogo nazionale di cui all'abrogato art. 7 della legge 18 aprile 1975 n. 110, ovvero tra quelle che abbiano superato la verifica di cui all'art. 23, comma 12 sexies decies, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, così come convertito con modificazioni dalla legge 7 Agosto 2012 n. 135 e successive modificazioni.
2. A ciascuno è assegnata a corredo dell'arma una confezione di n. 50 cartucce.
3. L'arma da fuoco di reparto, il cui porto è consentito solo per l'espletamento di particolari servizi di istituto disposti dal Comandante, è un'arma lunga scelta tra i modelli delle armi lunghe previsti dal catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975 n. 110 e successive modificazioni.

Art. 8bis Adozione di armi comuni a impulsi elettrici.

1. In applicazione delle previsioni di cui all'art. 19, comma 3, del decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113, al corpo della polizia locale di Jesolo sono assegnate in dotazione effettiva di reparto armi comuni a impulsi elettrici.
2. L'arma a impulsi elettrici è in dotazione agli appartenenti al corpo in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
3. Il porto delle armi di cui al presente articolo è consentito solo per l'espletamento di particolari servizi di istituto disposti dal Comandante.
4. Ogni operatore abilitato all'impiego delle armi a impulsi elettrici dovrà seguire almeno due sedute di addestramento ogni anno, in conformità alle direttive impartite dal Comandante del corpo.
5. Il Comandante con proprio provvedimento individua il personale incaricato alla consegna e al ritiro dell'arma ad impulsi elettrici.

Art. 9 Sciabola.

1. Le caratteristiche della sciabola sono le seguenti:
 - lama leggermente ricurva avente larghezza al lato superiore di 1,7 cm;
 - incisione in damasco per tutta la lunghezza della scanalatura;
 - impugnatura in bachelite nera con scanalature per alloggio dita;
 - guardia in acciaio cromato a cinque branche con cappuccio a testa di leone di San Marco, simbolo della Regione del Veneto;
 - lunghezza minima, comprensiva di elsa, cm 95 massima 110;
 - fodero di acciaio cromato munito di due fascette con campanelle collegate l'una a cm 7 e l'altra a cm 15;
 - peso massimo compreso fodero non superiore a kg 2,5.

TITOLO IV. MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA.

Art. 10 Servizi svolti con armi.

1. Nell'ambito del territorio del Comune, tutti i servizi espletati dalla polizia locale sono svolti in armi, a esclusione del personale che abbia fatto rinuncia nei termini previsti dalla normativa vigente.
2. Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, come previsto dall'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65.

Art. 11 Assegnazione dell'arma.

1. La pistola, dotata di due caricatori e di relative munizioni, viene assegnata in via continuativa a coloro che risultano in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza e che non abbiano fatto rinuncia ai sensi del 1 comma dell'articolo precedente.
Tale personale è autorizzato a trasportare l'arma nel tragitto casa-lavoro.
2. Il provvedimento con cui si assegna la pistola in via continuativa è disposto dal Sindaco, che annualmente provvede alla sua revisione. Il provvedimento viene comunicato al Prefetto di Venezia.
3. Nella tessera personale di riconoscimento dell'addetto deve essere fatta menzione dell'assegnazione della pistola in dotazione. È fatto obbligo al personale della polizia locale di portare con sé detta tessera.
4. È fatto assoluto divieto di portare, in servizio, armi e munizioni diverse da quelle assegnate.

Art. 12 Requisiti psico-fisici per l'assegnazione e la revoca dell'arma da fuoco.

1. L'assegnazione dell'arma da fuoco in dotazione è subordinata al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), attualmente previsti dall'art. 2 del decreto del ministero della salute 28 aprile 1998.
2. I requisiti devono essere posseduti dall'assegnatario all'atto dell'assegnazione dell'arma da fuoco, nel proseguo definita "arma".
3. Il Comandante, con proprio provvedimento può disporre la verifica del permanere dei requisiti psico-fisici di un assegnatario tramite accertamenti sanitari presso il collegio medico legale costituito ai sensi dell'art. 4 del decreto del ministero della salute 28 aprile 1998, a seguito di una delle seguenti circostanze:
 - a. qualora personalmente ravvisi in capo all'assegnatario situazioni di ragionevole dubbio circa l'idoneità alla detenzione dell'arma;
 - b. qualora riceva dal datore di lavoro, dal dirigente di settore, dal responsabile dell'unità operativa, da un ufficiale o sottoufficiale appartenente al corpo della polizia locale, una segnalazione di comportamenti e situazioni che presentino un ragionevole e fondato dubbio circa la persistenza dei requisiti sull'idoneità dell'assegnatario alla detenzione dell'arma;
 - c. qualora riceva dal medico competente una inidoneità alla mansione, anche di tipo temporaneo che metta in dubbio la persistenza dei requisiti sull'idoneità alla detenzione dell'arma in capo all'assegnatario;
 - d. qualora riceva dall'assegnatario dell'arma una richiesta di verifica, con dettagliata descrizione delle motivazioni addotte, dei propri requisiti di idoneità alla detenzione dell'arma.
4. Nelle more degli accertamenti di cui al comma 3 il Comandante può disporre la sospensione cautelativa del provvedimento di assegnazione dell'arma.
5. Qualora gli esiti degli accertamenti sanitari presso il collegio medico legale costituito ai sensi dell'art. 4 del decreto del ministero della salute 28 aprile 1998, confermino la permanenza dei requisiti psico-fisici, il Comandante dispone l'immediata restituzione dell'arma in capo all'assegnatario.

6. Qualora, invece, gli esiti degli accertamenti sanitari presso il collegio medico legale costituito ai sensi dell'art. 4 del decreto del ministero della salute 28 aprile 1998, attestino il venir meno dei requisiti psicofisici, il Comandante dispone l'immediata revoca del provvedimento di assegnazione dell'arma.

Art. 13 Modalità di porto delle armi.

1. Gli appartenenti al corpo che indossano l'uniforme portano la pistola nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva, senza colpo incamerato, il cane abbattuto e la sicura inserita.
Se portata con fondina a "estrazione rapida" l'arma da sparo dovrà essere corredata con apposito correggiolo di sicurezza da agganciare al cinturone.
2. Nei servizi d'onore la pistola non deve essere portata in modo visibile.
3. È consentito il porto delle armi anche al di fuori dell'orario di servizio, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia di armi. In questo caso le armi dovranno essere portate in modo non visibile.
4. Nel caso in cui, l'addetto al corpo di polizia locale è autorizzato a prestare servizio in abiti civili, le armi non devono essere portate in modo visibile.
5. È facoltà del Comandante del corpo, se indossa l'uniforme, di portare la pistola in modo non visibile.

Art. 14 Servizi di collegamento e di rappresentanza.

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del Comune dagli addetti al corpo di polizia locale in possesso della qualifica di agenti di P.S., sono svolti di norma senza le armi in dotazione.
2. Per i servizi di cui al comma 1 si intendono tutti quei servizi espliciti a nome e per conto del Comune presso enti pubblici o presso privati.

Art. 15 Servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto.

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale comunale per soccorso in caso di calamità o di disastri, per rinforzare altri corpi o servizi di polizia locale, in particolari condizioni, sono effettuati senza armi.
2. Il sindaco del comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi, che lo stesso sia svolto con armi.
3. Il sindaco comunica al Prefetto di Venezia e a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

TITOLO V. TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI.

Art. 16 Prelevamento e versamento delle armi.

1. Le armi sono prelevate presso il consegnatario o sub-consegnatario, previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 11 nel registro di cui al presente regolamento.
2. Le armi devono essere immediatamente restituite al consegnatario, o sub-consegnatario, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione, allorquando viene a mancare la qualifica di agente di P.S., all'atto della cessazione, o sospensione, del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o dal Prefetto di Venezia.

Art. 17 Doveri dell'assegnatario.

1. L'addetto al corpo di polizia locale a cui l'arma è assegnata in via continuativa, deve:
 - a. verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma, le condizioni della stessa e delle munizioni assegnate;
 - b. custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica;
 - c. rapportare immediatamente al consegnatario, o sub-consegnatario, ogni inconveniente relativo al funzionamento della stessa e delle munizioni;
 - d. applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi e, in nessun caso, puntare l'arma verso un bersaglio al quale non si intende sparare;
 - e. mantenere l'addestramento ricevuto, con obbligo di partecipare alle esercitazioni di tiro di cui al successivo art. 26;
 - f. fare immediata denuncia in caso di smarrimento o furto, dell'arma o parte di essa o delle munizioni, all'ufficio locale di Polizia di Stato, dandone immediata comunicazione al Comandante del corpo;
 - g. provvedere alla scrupolosa conservazione e pulizia dell'arma e dei suoi accessori, seguendo le disposizioni contenute nel libretto di istruzioni e manutenzione che lo accompagna;
 - h. verificare, almeno mensilmente, il corretto funzionamento elastico della molla dell'elevatore dei serbatoi.
2. L'appartenente al corpo della polizia locale al quale è assegnata l'arma in via continuativa altresì deve:
 - a. astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia tra colleghi che con estranei al corpo, è inoltre severamente vietato esibire o cedere, anche a solo titolo di prenderne visione, l'arma a terze persone o porre in essere scherzi con la stessa;
 - b. mantenere l'arma priva di proiettile nella camera di scoppio fintanto che la situazione operativa non lo richieda, evitando di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante il servizio notturno, e comunque sempre, obbligatoriamente, con la sicura dell'arma inserita, ove presente;
 - c. nella propria abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave (preferibilmente all'interno di una cassaforte a muro o di un armadio blindato), comunque fuori dalla portata di qualsiasi persona e, in particolare, dei minori, degli incapaci;
 - d. non abbandonare, per qualsiasi ragione, l'arma all'interno dei veicoli, anche se chiusi a chiave e allarmati;
 - e. attenersi, nel maneggio delle armi ed in particolare in caso di rimozione del proiettile dalla camera di scoppio, sempre a criteri di massima prudenza;
3. Oltre che reato per le fattispecie previste dalle norme di legge, la violazione dei doveri sopra indicati, costituisce in ogni caso illecito disciplinare a carico del consegnatario dell'arma
4. Al momento dell'ispezione dell'arma, questa deve essere consegnata scarica e riconsegnata scarica, effettuando le seguenti operazioni:
 - estrarre il serbatoio;
 - arretrare almeno due volte il carrello otturatore;

- accertarsi che non vi sia il colpo in canna;
- effettuare un colpo di prova, prestando attenzione che in tutte le fasi predette la pistola sia rivolta verso l'alto.

Le operazioni sopraelencate dovranno essere ripetute integralmente dal ricevente dell'arma.

L'arma dovrà sempre essere presentata tenendola dalla parte della canna, mai da quella dell'impugnatura e con il pollice di traverso al ponticello.

5. È assolutamente vietato alterare, in qualsiasi modo, le caratteristiche meccaniche o le dimensioni dell'arma in dotazione per aumentarne la potenzialità di offesa; è altresì vietato alterare le caratteristiche delle munizioni.

Art. 18 Custodia delle armi.

1. Le armi vengono assegnate in via continuativa; pertanto non viene istituita l'armeria.
2. Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondine e di munizioni e le munizioni stesse, in dotazione al corpo di polizia locale, sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati in appositi locali.
3. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni, sono svolte di norma dal Comandante. In caso di assenza, impedimento o delega, dal sub-consegnatario nominato dal Comandante.

Art. 19 Armadi metallici.

1. Le chiavi degli armadi metallici in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario delle armi che ne risponde.
Fuori dell'orario di servizio, dette chiavi, o il numero della combinazione della chiusura degli armadi, sono custodite nella cassaforte del corpo, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite dal consegnatario stesso.
2. Copia di riserva delle chiavi e/o dell'eventuale numero della combinazione è conservata a cura del Sindaco, in busta sigillata, controfirmata dal consegnatario delle armi, nella cassaforte dell'Amministrazione comunale.

Art. 20 Registro di carico-scarico delle armi.

1. Il consegnatario delle armi è dotato di registro di carico-scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante.

Art. 21 Registro movimenti armi e munizioni.

1. I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati nell'apposito registro, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante.

Art. 22 Registri manutenzione ed ispezione armi.

1. Il consegnatario delle armi dotato di registri, a pagine numerate preventivamente vistate dal Comandante, per:
 - a. ispezioni settimanali e mensili;
 - b. riparazioni delle armi;

c. materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

Art. 23 Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni.

1. L'accesso al locale in cui sono custodite le armi e le munizioni è consentito esclusivamente al Comandante del corpo o al sub-consegnatario.
2. L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario, sotto la diretta responsabilità del consegnatario o sub-consegnatario.
3. Le armi da sparo devono essere consegnate e versate scariche.
4. Le operazioni di caricamento e scaricamento devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni.
5. Nei locali destinati al caricamento, scaricamento e ispezione delle armi, devono essere affisse ben visibili le prescrizioni di sicurezza.

Art. 24 Sostituzione delle munizioni.

1. Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti al corpo devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni e ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte a immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.
2. Le munizioni di riserva, custodite negli armadi metallici, sono sostituite ogni sette anni. Quelle sostituite sono destinate per i tiri di addestramento e, se presentano anomalie, dovranno essere versate all'apposito servizio artificieri dell'esercito. Così dicasi per le munizioni non idonee sostituite agli assegnatari.

Art. 25 Doveri del consegnatario delle armi.

1. Il consegnatario delle armi cura con la massima diligenza:
 - a. la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni a lui affidate;
 - b. la tenuta dei registri e della documentazione inerente all'armamento;
 - c. la custodia delle chiavi del locale e l'eventuale numero della combinazione per l'apertura degli armadi metallici;
 - d. la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni di consegna, ritiro e ispezione delle armi;
 - e. l'effettuazione dei controlli giornalieri del locale e degli armadi in cui sono custodite le armi e le munizioni, al fine di accertarne l'integrità e la rispondenza dei registri del carico e scarico, manutenzione e movimento delle armi.
2. L'esito dei controlli verrà annotato su apposito registro.
3. Il sub - consegnatario, in caso di accertata irregolarità, dovrà fare immediato rapporto al Comandante.

TITOLO VI. ADDESTRAMENTO.

Art. 26 Addestramento all'uso dell'arma da sparo.

1. Gli addetti al corpo, prestano servizio armati solamente dopo aver conseguito il necessario addestramento e il certificato di idoneità alle armi, rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale, oppure da un poligono di enti o comandi dello Stato, ovvero da poligoni appositamente costituiti per la polizia locale.
2. Oltre al conseguimento del certificato di idoneità alle armi, rilasciato annualmente, il personale dovrà effettuare una ulteriore esercitazione di tiro a segno, annuale, a far data dal rilascio del certificato di idoneità, presso un poligono indicato nel comma precedente.
3. A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione degli appartenenti al corpo, in possesso della qualità di agente di P.S. ed in possesso dell'arma, a uno dei centri di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il Comandante del corpo può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti o in parte, gli appartenenti al corpo che svolgono servizio armato.
5. È facoltà degli addetti al corpo in possesso della qualifica di agente di P.S. assegnatari dell'arma, di proporre al Comandante del corpo di effettuare più esercitazioni all'anno di addestramento al tiro a spese del Comune.

Art. 27 Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno.

1. Qualora il poligono di tiro di cui al precedente articolo si trovi al di fuori del territorio comunale, gli addetti alla polizia locale, purché muniti del tesserino di riconoscimento e comandati a effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal territorio comunale fino alla sede del poligono e viceversa.
2. La disposizione di servizio di cui al comma precedente è comunicata dal Sindaco al Prefetto.

TITOLO VII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 28 Rinvio normativo ed entrata in vigore.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente.
Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa troverà immediata e automatica applicazione nel presente regolamento, senza necessità di specifiche ed espresse modifiche.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.